**MODELLO DI CONTRATTO DI SOVVENZIONE**

MEDSt@rts - Med microfinance support system for start-ups

Finanziato da ENI CBC Med

<Numero di identificazione del contratto di sovvenzione*>*

(il ‘contratto)

<nome per esteso e indirizzo del beneficiario del Progetto*>*, (il’committente’)

Da una parte,

e

<Nome ufficiale per esteso come riportato nel LEF>

[<Status giuridico (organizzazione)>] [<titolo (individuale)>]

[<Numero di registrazione ufficiale>] [<Numero di passaporto o documento identificativo>]

<Indirizzo della sede legale, per esteso>

**[**numero di partita IVA, per beneficiari con partita IVA**]**,

Nel caso di sovvenzione con beneficiari multipli: [da qui in avanti ‘coordinatore’

]

[e

<Nome ufficiale per esteso come riportato nel LEF di ogni co-beneficiario>

[<Status giuridico (organizzazione)>] [<titolo (individuale)>]

[<Numero di registrazione ufficiale>] [<Numero di passaporto o documento identificativo>]

< Indirizzo della sede legale, per esteso >

[numero di partita IVA, per beneficiari con partita IVA]

che hanno delegato la firma del contratto al coordinatore indicato collettivamente come ‘beneficiario/beneficiari’]

dall’altra parte,

(le ‘parti’)

have agreed as follows:

**Articolo 1 — Scopo**

1.1 Lo scopo del presente contratto è l’assegnazione di una sovvenzione da parte del committente per finanziare l’attuazione dell’attività intitolata: <titolo dell’azione> [(l’’azione’)].

1.2 Il beneficiario deve ricevere la sovvenzione ai termini e alle condizioni stabiliti nel presente contratto, che il beneficiario dichiara di aver compreso e accettato.

1.3 Il beneficiario accetta la sovvenzione e si impegna a essere responsabile per l’esecuzione dell’azione.

1.4 La lingua originaria del presente contratto è l’Inglese. In caso di traduzione in un’altra lingua, prevale la versione inglese.

**Articolo 2 — Periodo di attuazione dell’azione**

2.1 Il presente contratto entra in vigore alla data in cui la seconda delle due parti appone la firma.

2.2 L’attuazione dell’azione ha inizio:

*-* [il giorno seguente a quello in cui la seconda delle due parti appone la firma].

2.3 Il periodo di attuazione dell’azione, come indicato all’allegato I, è <numero di mesi>.

2.4 Il periodo di esecuzione del presente contratto termina quando il committente effettua il pagamento del saldo e, in ogni caso, non più tardi di 6 mesi dalla fine del periodo di implementazione come stipulato all’Articolo 2.3.

**Articolo 3 — Finanziamento dell’azione**

3.1 I costi ammissibili totali ammontano a EUR 10.000,00, come disposto nell’Allegato 2.

3.2 [Il committente si impegna a finanziare un importo di EUR <importo>, a condizione che i risultati concordati siano raggiunti.]

**Articolo 4 — Relazione e modalità di pagamento**

4.1 Il [beneficiario] in caso di sovvenzione con più beneficiari [coordinatore] della sovvenzione presenta una relazione entro 1 mese dalla fine del periodo di riferimento, secondo il formato fornito dal committente.

* 1. I pagamenti devono essere effettuati come segue:
* Pagamento del pre-finanziamento iniziale di [EUR] <70%> al più tardi 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente contratto.
* Saldo dell’importo del finanziamento al momento dell’accettazione della relazione finale da parte del committente.

**Articolo 5 – Obblighi e responsabilità generali**

5.1 Il [beneficiario] in caso di sovvenzione con beneficiari multipli [coordinatore] della sovvenzione deve eseguire l’azione con i requisiti del caso, efficienza, trasparenza e diligenza, in linea con i principi di adeguata gestione finanziaria.

5.2 in caso di sovvenzione con beneficiari multipli [Il coordinatore agisce in collaborazione con gli altri soggetti identificati nella Domanda di partecipazione. Questi partners partecipano all’attuazione dell’azione]

5.3 Il [beneficiario] in caso di sovvenzione con beneficiari multipli [coordinatore] della sovvenzione è responsabile nei confronti del committente dell’attuazione dell’azione.

5.4 Né il committente né l’Autorità di Gestione possono in alcun caso essere ritenuti responsabili per eventuali danni o lesioni conseguenti all’azione. L’unica responsabilità nei confronti di terzi è assunta dal [beneficiario in caso di sovvenzione con beneficiari multipli [coordinatore e dai suoi partners] della sovvenzione.

**Articolo 6 – Ruoli e responsabilità**

Il [beneficiario] in caso di sovvenzione con beneficiari multipli [coordinatore] della sovvenzione deve:

1. Monitorare che l’azione sia implementata in conformità col contratto;
2. in caso di sovvenzione con beneficiari multipli [assicurare la coordinazione di tutti I partners e fare da intermediario per ogni comunicazione rispetto al committente];
3. essere responsabile di far avere ogni documento e informazione necessaria richiesta sia dal committente che dall’Autorità di Gestione;
4. informare il committente di qualsiasi evento che possa incidere o ritardare l’esecuzione dell’azione;
5. informare il committente di qualsiasi modifica legale, finanziaria, tecnica, organizzativa o proprietaria pertinente;
6. essere responsabile di fornire tutti I documenti necessari in caso di audit, controlli, visite di monitoraggio o valutazioni effettuate dagli enti competenti, come stipulato all’articolo 10;
7. essere l’unico destinatario dei pagamenti da parte del committente di cui all’articolo 10 in caso di sovvenzione con beneficiari multipli [e assicurare che i pagamenti appropriati siano corrisposti ai partners senza ingiustificato ritardo].

**Articolo 7 – Modifiche del contratto di sovvenzione**

7.1 Il presente contratto e i relativi allegati possono essere modificati durante il periodo di attuazione. Ogni emendamento deve essere presentato per iscritto in un addendum.

7.2 L'emendamento non deve avere lo scopo o l'effetto di apportare modifiche che mettano in discussione la decisione di assegnazione della sovvenzione o che siano contrarie alla parità di trattamento.

7.3 Il cambio di nome, indirizzo, conto bancario, status giuridico o rappresentante legale devono essere comunicati e non sono considerati modifiche del contratto per cui non necessitano di un addendum.

7.4 La richiesta di modifiche deve essere presentata almeno 30 giorni prima della data alla quale la modifica dovrebbe entrare in vigore, a meno che intervengano circostanze speciali debitamente comprovate e accettate dal committente.

**Articolo 8 – Risoluzione del contratto**

8.1 Il committente può recedere dal presente contratto senza dover corrispondere alcun indennizzo finanziario alla controparte quando:

1. il [beneficiario] in caso di sovvenzione con beneficiari multipli [coordinatore] della sovvenzione non riesca, senza giustificazione, ad adempiere ad un obbligo sostanziale stabilito nel presente contratto e, dopo aver ricevuto avviso di ottemperare a tale obbligo, non sia in grado di adempiervi o di fornire una spiegazione soddisfacente entro 30 giorni dal ricevimento di tale avviso;
2. il [beneficiario] in caso di sovvenzione con beneficiari multipli [coordinatore] della sovvenzione o, in caso di persona giuridica, soggetti che abbiano potere di rappresentanza, potere decisionale o di controllo, ricadano in una delle situazioni di esclusione ai sensi dell’articolo 52.2.vi del Regolamento di esecuzione ENI CBC[[1]](#footnote-1);
3. una modifica della situazione giuridica, finanziaria, tecnica, organizzativa o proprietaria del [beneficiario] in caso di sovvenzione con beneficiari multipli [coordinatore o suoi partners] della sovvenzione incida sostanzialmente sull’attuazione dell’azione o metta in discussione la decisione di assegnazione della sovvenzione;
4. il [beneficiario] in caso di sovvenzione con beneficiari multipli [coordinatore o uno dei suoi partners] della sovvenzione non abbia adempiuto agli obblighi relativi al pagamento degli oneri sociali o a qualsiasi altro obbligo sostanziale stabilito dalle disposizioni legali del Paese di stabilimento;
5. il committente o l’Autorità di Gestione hanno prova che il [beneficiario] in caso di sovvenzione con beneficiari multipli [coordinatore o uno dei suoi partners] della sovvenzione o qualsiasi ente o persona collegata, ha/hanno commesso errori sostanziali, frode, o atti di corruzione nell’esecuzione dell’azione, incluso conflitto di interessi.

8.2 in caso di sovvenzione con beneficiari multipli [In casi debitamente giustificati, la partecipazione di un partner può essere revocata dal coordinatore, in qualità di rappresentante dell’intero team. A tal fine, il coordinatore deve comunicare al committente le ragioni della revoca e la data dalla quale ha effetto, nonché la riallocazione dei compiti o l’eventuale sostituzione. Se il committente concorda, il contratto viene modificato di conseguenza].

8.3 Gli obblighi di pagamento da parte del committente scadono <6> mesi dopo il periodo di implementazione.

**Articolo 9 – Costi ammissibili**

9.1 Sono ammissibili solo i costi rientranti nelle categorie di costo identificate nel budget. Dazi, tasse e oneri, inclusa l’IVA, non sono costi ammissibili nei paesi partner CBC. L’IVA è ammissibile negli Stati membri dell’Unione Europea qualora sia non-recuperabile.

**Articolo 10 – Registro e conservazione dei documenti**

10.1 Il [beneficiario] in caso di sovvenzione con beneficiari multipli [coordinatore e suoi partners] della sovvenzione deve/devono mantenere un registro.

10.2 Tutti i registri e i documenti devono essere facilmente accessibili e archiviabili, al fine di facilitarne l’esame da parte dell’ente competente. Il [beneficiario] in caso di sovvenzione con beneficiari multipli [coordinatore e i suoi partners] della sovvenzione deve/devono rendere nota la loro precisa collocazione.

Il mancato adempimento degli obblighi previsti nel presente articolo costituisce un caso di violazione di un obbligo sostanziale ai sensi del presente contratto.

**Articolo 11 – Irregolarità e recuperi**

11.1. Possono essere segnalate irregolarità durante l’implementazione del Progetto e dopo la sua chiusura da qualsiasi autorità, entità o persona coinvolta nella gestione e/o attuazione del Programma, da *whistle-blowers* o da altri enti e individui, inclusi soggetti anonimi. Con irregolarità si intende qualsiasi importo indebitamente corrisposto al [beneficiario] in caso di sovvenzione con beneficiari multipli [coordinatore e i suoi partners] della sovvenzione in base alle disposizioni del presente Contratto e alle regole del Programma, a causa di errore o di frode a esso/essi attribuibili.

11.2. Qualora un’irregolarità venga confermata, l’Autorità di Gestione recupera dal committente, in quanto beneficiario del progetto, gli importi indebitamente corrisposti, conformemente alle disposizioni di cui agli articoli dal 74 al 76 del Reg. (UE) 897/2014. L’interessato [beneficiario] in caso di sovvenzione con beneficiari multipli [coordinatore e i suoi partners] della sovvenzione rimborserà/rimborseranno al committente gli importi indebitamente pagati.

11.3 I pagamenti già effettuati al [beneficiario] in caso di sovvenzione con beneficiari multipli [coordinatore e i suoi partners] della sovvenzione non precludono la possibilità per l’Autorità di Gestione di avviare una procedura di recupero a seguito di un rapporto di verifica delle spese, un controllo, un audit o un’ulteriore verifica della richiesta di pagamento del committente.

11.4 Se un recupero è giustificato ai sensi del presente Contratto, il [beneficiario] in caso di sovvenzione con beneficiari multipli [coordinatore e i suoi partners] della sovvenzione interessato si impegna/impegnano a rimborsare tali importi, entro 30 giorni dall’emissione della nota di addebito, la quale è la comunicazione con cui l’Autorità di Gestione richiede l’importo dovuto.

**Articolo 12 – Conflitto di interessi e buona condotta**

12.1 Ai fini del presente Contratto, per conflitto di interessi si intende qualsiasi situazione in cui vi sia una divergenza tra l’adempimento delle responsabilità ai sensi del presente contratto da parte delle parti contraenti e l’interesse privato delle persone coinvolte nel contratto, che potrebbe influire negativamente sull’esercizio imparziale e obiettivo delle funzioni di qualsiasi persona coinvolta nell’attuazione/verifica/controllo/audit del presente contratto, per motivi che includono famiglia, vita emotiva, affinità politica o nazionale, interesse economico o qualsiasi altro interesse condiviso con un’altra persona.

12.2. Il [beneficiario] in caso di sovvenzione con beneficiari multipli [coordinatore e i suoi partners] della sovvenzione adotta/adottano tutte le misure necessarie per prevenire o porre fine a qualsiasi situazione che possa compromettere l’esecuzione imparziale e obiettiva del presente contratto. Tale conflitto di interessi può insorgere in particolare come risultato di interessi economici, affinità politica o nazionale, legami affettivi o familiari, o qualsiasi altra relazione pertinente o interesse condiviso.

12.3. Eventuali conflitti di interessi che possono insorgere durante l'esecuzione del presente Contratto devono essere tempestivamente comunicati per iscritto al committente. Nell’eventualità di conflitto d’interesse, il [beneficiario] in caso di sovvenzione con beneficiari multipli [coordinatore e i suoi partners] della sovvenzione prende/prendono immediatamente tutte le misure necessaria per risolverlo. Il committente si riserva il diritto di verificare che le misure prese siano adeguate e, se necessario, può richiedere l’adozione di misure aggiuntive.

12.4. Il [beneficiario] in caso di sovvenzione con beneficiari multipli [coordinatore e i suoi partners] della sovvenzione assicura/assicurano che il proprio personale, compresa la direzione, così come il personale dei suoi partners, non si trovino in una situazione che potrebbe causare l’insorgere di conflitto d’interessi. Fermo restando il suo/loro obbligo ai sensi del presente Contratto, il [beneficiario] in caso di sovvenzione con beneficiari multipli [coordinatore e i suoi partners] della sovvenzione sostituisce/sostituiscono, immediatamente e senza ricevere indennità da parte del committente, qualsiasi membro del proprio personale che si trovi in tale situazione.

12.5. Il [beneficiario] in caso di sovvenzione con beneficiari multipli [coordinatore e i suoi partners] della sovvenzione deve/devono rispettare i diritti umani e la legislazione ambientale applicabile, compresi gli accordi multilaterali in materia ambientale, nonché le norme fondamentali sul lavoro concordate a livello internazionale.

**Articolo 13 – Riservatezza**

13.1 Il committente e il [beneficiario] in caso di sovvenzione con beneficiari multipli [coordinatore e i suoi partners] della sovvenzione si impegnano a mantenere la riservatezza su qualsiasi informazione, a prescindere dalla sua forma, divulgata per iscritto o verbalmente, in relazione all’esecuzione del presente Contratto e identificata per iscritto come riservata fino ad almeno 5 anni dal pagamento del saldo. I dati utilizzati ai fini della visibilità di cui all’Articolo 14, nonché per l'informazione e la promozione dell'uso dei fondi ENI CBC, non sono considerati aventi uno status confidenziale.

13.2 Le Parti non si assumono alcuna responsabilità per la divulgazione di informazioni sul Contratto se le informazioni sono state divulgate con l'accordo scritto dell'altra Parte o la Parte è stata legalmente costretta a rilasciare tali informazioni.

13.3 Il [beneficiario] in caso di sovvenzione con beneficiari multipli [coordinatore e i suoi partners] della sovvenzione non deve/devono utilizzare informazioni riservate per scopi diversi dall'adempimento dei propri obblighi ai sensi del presente Contratto, salvo diverso accordo con il committente.

13.4 L’Autorità di Gestione e la Commissione Europea hanno accesso a tutti i documenti forniti al committente e mantengono lo stesso livello di riservatezza.

**Articolo 14 – Visibilità**

14.1 Il [beneficiario] in caso di sovvenzione con beneficiari multipli [coordinatore e i suoi partners] adotta/adottano tutte le misure necessarie per pubblicizzare il fatto che l'Unione Europea ha finanziato o cofinanziato l'azione. Tali misure devono essere conformi alle regole del Programma in materia di visibilità, nonché a eventuali regolamenti/requisiti nazionali relativi alla visibilità, a seconda dei casi.

14.2 In particolare, il [beneficiario] in caso di sovvenzione con beneficiari multipli [coordinatore e i suoi partners] della sovvenzione menziona/menzionano l'azione, il nome del progetto del committente (MEDSt@rts) e il contributo finanziario dell'Unione europea nelle informazioni fornite ai destinatari finali dell'azione, nelle sue/loro relazioni e in ogni rapporto con i media. Mostra/mostrano il logo UE e quello del Programma ovunque sia opportuno.

14.3 Qualsiasi avviso o pubblicazione da parte del/dei [beneficiario] in caso di sovvenzione con beneficiari multipli [coordinatore e i suoi partners] della sovvenzione riguardante l’azione, inclusi quelli forniti a conferenze o seminari, deve specificare che ha ricevuto un finanziamento da parte dell’Unione Europea. Qualsiasi pubblicazione, in qualsiasi forma e diffusa con qualsiasi mezzo, incluso Internet, deve includere la seguente dichiarazione: “*Questo documento è stato prodotto con l'assistenza finanziaria dell'Unione Europea nell'ambito del Programma ENI CBC Bacino del Mediterraneo. Il contenuto di questo documento è di esclusiva responsabilità* di *<nome del beneficiario della sovvenzione o nome di un suo partner > e in nessun caso può essere considerato come un riflesso della posizione dell'Unione Europea o delle strutture di gestione del Programma o di <la Fondazione di Sardegna>.*”

14.4. Il [beneficiario] in caso di sovvenzione con beneficiari multipli [coordinatore e i suoi partners] della sovvenzione autorizza/autorizzano il committente, l'Autorità di Gestione e la Commissione Europea a pubblicare il suo/loro nome e indirizzo, la nazionalità, lo scopo della sovvenzione, la durata.

**Articolo 15 – Proprietà e utilizzo di risultati e risorse**

15.1. La proprietà, il titolo e i diritti di proprietà intellettuale e industriale sui risultati delle azioni, le relazioni e altri documenti ad esso relativi saranno attribuiti al [beneficiario] in caso di sovvenzione con beneficiari multipli [coordinatore e i suoi partners] della sovvenzione.

15.2. Fatto salvo l’Articolo 15.1, il [beneficiario] in caso di sovvenzione con beneficiari multipli [coordinatore e i suoi partners] conferisce al committente, all’Autorità di Gestione e alla Commissione Europe il diritto di utilizzare liberamente e come ritiene opportuno e, in particolare, archiviare, modificare, tradurre, mostrare e riprodurre con qualsiasi procedura tecnica, qualsiasi documento derivante dal Progetto, qualunque sia la sua forma, a condizione che non violi i diritti di proprietà intellettuale e industriale esistenti.

15.3. Il [beneficiario] in caso di sovvenzione con beneficiari multipli coordinatore e i suoi partners] garantisce/garantiscono di avere diritto all’utilizzo di tutti i diritti di proprietà intellettuale preesistenti necessari all’attuazione del presente Contratto.

15.4. Nel caso una persona fisica, riconoscibile, appaia in una foto o video, il [beneficiario] in caso di sovvenzione con beneficiari multipli [coordinatore e i suoi partners] della sovvenzione deve/devono, nella relazione al committente, fornire l’autorizzazione data da tali soggetti per l’utilizzo descritto della loro immagine. Quanto detto non si applica alle fotografie scattate o alle riprese fatte in luoghi pubblici dove membri casuali del pubblico siano identificabili solo ipoteticamente, né alle persone pubbliche che agiscono pubblicamente.

15.5. In nessuno caso l’utilizzo finale dell’attrezzatura, dei veicoli e delle forniture pagati con il budget per l’azione deve comprometterne la sostenibilità

15.6 Il [beneficiario] in caso di sovvenzione con beneficiari multipli [coordinatore e i suoi partners] della sovvenzione situato/i negli Stati membri dell’UE può/possono implementare attività nei Paesi partner del Mediterraneo che comportano l’utilizzo di attrezzature, veicoli e forniture. Le attrezzature, i veicoli e le forniture pagate dal budget per l’azione devono essere trasferite alle parti interessate nei paesi in cui le attività sono state svolte o ai destinatari ultimi dell’azione, al più tardi al momento della presentazione della relazione. Copie delle prove dei trasferimenti di attrezzature e veicoli, il cui costo di acquisto superi gli EUR 5.000 per articolo, devono essere allegate alla relazione finale. In tutti gli altri casi, le prove devono essere conservate a fini di controllo.

**Articolo 16 – Legge applicabile e risoluzione delle controversie**

16.1. Il presente Contratto è regolato dalla legge del Paese di stabilimento del committente, vale a dire <l’Italia>.

16.2. Le parti del presente Contratto devono fare quanto possibile per risolvere amichevolmente qualsiasi controversia dovesse insorgere durante l’esecuzione del presente Contratto. A tal fine, devono comunicare per iscritto le loro posizioni e qualsiasi soluzione considerino accettabile, e essere disposti a incontrarsi su richiesta di ciascuna delle parti. Il [beneficiario] in caso di sovvenzione con beneficiari multipli [coordinatore] della sovvenzione e il committente devono rispondere a una richiesta di risoluzione amichevole entro 20 giorni dal suo invio. Una volta scaduto tale periodo, o se il tentativo di raggiungere una risoluzione amichevole non risulti in un accordo entro 60 giorni dalla prima richiesta, il [beneficiario in caso di sovvenzione con beneficiari multipli [coordinatore] della sovvenzione o il committente possono dare comunicazione all’altra parte del fatto che considerano fallita la procedura.

16.3. In caso di mancato raggiungimento di una soluzione amichevole, il [beneficiario] in caso di sovvenzione con beneficiari multipli [coordinatore] della sovvenzione e il committente, di comune accordo, possono sottoporre la controversia all’Autorità di Gestione per la conciliazione. Se non viene raggiunto un accordo entro 60 giorni dall’apertura della procedura di conciliazione, ciascuna parte può notificare all’altra che ritiene fallita la procedura.

16.4. In caso di fallimento delle procedure sopra descritte, ciascuna parte del presente Contratto può sottoporre la controversia alle autorità giudiziarie del Paese del committente, ovvero <l’Italia>.

**Articolo 17 – Protezione dei dati**

17.1. Tutti i dati personali menzionati nella domanda di partecipazione, nel presente Contratto e nei relativi allegati, nonché in ogni altro documento fornito ai fini dell’assegnazione della sovvenzione, saranno raccolti e trattati dal committente in conformità con i termini e le indicazioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio Europeo del 27 Aprile 2016 (GDPR – General Data Protection Regulation), come specificato nella “*Information note on personal data treatment according to GDPR*” *(“Nota informativa sul trattamento dei dati personali secondo il GDPR”*) del Programma.

Tutti i dati personali detenuti dal committente e/o raccolti nell’ambito della negoziazione, firma e attuazione del presente Contratto saranno utilizzati esclusivamente per scopi legati alla firma e all’attuazione del Contratto stesso, nonché per le attività di informazione e comunicazione svolte dal committente e dall’Autorità di Gestione nell’ambito del Programma ENI CBC Med.

I dati personali raccolti dal committente possono essere trasmessi a enti o soggetti esterni che svolgono attività o funzioni strettamente connesse all’attuazione del presente Contratto e alle attività di informazione e comunicazione del Programma. Nell’ambito delle attività di informazione e comunicazione del Programma, alcuni di questi dati possono anche essere diffusi tramite il sito del Programma o altri strumenti di informazione, in conformità con le disposizioni pertinenti applicabili al Programma ENI CBC Med.

17.2. Il [beneficiario] in caso di sovvenzione con beneficiari multipli [coordinatore e i suoi partners] della sovvenzione deve/devono limitare l’accesso e l’uso dei dati personali a quanto strettamente necessario per l’esecuzione, la gestione e il monitoraggio del presente Contratto e deve/devono adottare tutte le misure di sicurezza tecniche e organizzative necessarie per preservare la massima riservatezza e limitare l’accesso a tali dati, in conformità con il Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR - General Data Protection Regulation).

**Articolo 18 – Indirizzi di contatto**

Qualsiasi comunicazione relativa al presente Contratto deve essere in forma scritta, deve indicare il titolo dell’azione e deve essere inviata ai seguenti indirizzi:

<Fondazione di Sardegna, **inserire indirizzo***>*

Copie dei documenti summenzionati e di qualsiasi altra forma di corrispondenza devono essere inviati a:

Per il [beneficiario] in caso di sovvenzione con beneficiari multipli [coordinatore] della sovvenzione

<nome per esteso e indirizzo del beneficiario] in caso di sovvenzione con beneficiari multipli [coordinatore]*>*

**Articolo 19 — Allegati**

19.1 I seguenti documenti sono allegati alle presenti condizioni speciali e formano parte integrante del contratto:

Allegato I: Business Plan

Scritto in inglese in due originali, una per il committente e l’altra per il [beneficiario] in caso di sovvenzione con beneficiari multipli [coordinatore e i suoi partners].

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Per il beneficiario/I della sovvenzione[[2]](#footnote-2)** | | **Per il committente** | |
| Nome |  | Nome |  |
| Titolo |  | Titolo |  |
| Firma |  | Firma |  |
| Data |  | Data |  |

1. Regolamento di esecuzione (UE) n. 897/2014 [↑](#footnote-ref-1)
2. In conformità al mandato conferito al coordinatore, (vedi domanda di partecipazione), il coordinatore firma questo contratto anche per conto degli altri beneficiari, che, pertanto, non devono firmare individualmente questo contratto per prenderne parte. [↑](#footnote-ref-2)